**CONVENZIONE**

**TRA**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**E LA**

**REGIONE MOLISE**

(di seguito, denominate PARTI)

**VISTI**

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di Riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro

strategico e da una valutazione *ex ante* che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto n.377/V/2015 del 18 novembre 2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale si è provveduto, con riferimento all'anno 2015, al riparto fra le Regioni a statuto ordinario, delle risorse di cui all'art.15, comma, 3 del D.L.n.78/2015 e all'art.33 del Dlgs.n.150/2015, pari a complessive € 140.000.000,00;
- in particolare, la tabella n.1, di cui all'art.1 comma 3, del citato Decreto n.377/2015 di riparto delle suddette risorse, in cui sono indicati gli importi relativi a ciascuna regione, importo determinato per la Regione Molise in € 1.058.315;

**PREMESSO CHE**

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
- La medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati.
- La medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro - La legge 23 dicembre 2014, n.190, recante

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, prevede, inter alia, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.
- Il comma 5 del citato articolo 15 del D.L. n.78/2015 prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legge , in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.
- Il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del

lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

- Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

**CONSIDERATO CHE**

- Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.
- Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
- Nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, le Parti concordano sull'esigenza che la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione.
- In attuazione dell'art. 15, commi 1 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in materia, mediante l'utilizzo di risorse a valere su PON e POR, nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

**SI CONVIENE**

## Art. 1

(Rapporti e obblighi)

**1.** In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, come descritto nei seguenti commi.

**2.** Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:

a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel decreto ministeriale da assumersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;

c) indirizzo e vigilanza sull'istituenda Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (di seguito ANPAL), per l'espletamento delle sue attività;

d) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione del collocamento delle persone con disabilità e del collocamento obbligatorio delle persone non vedenti.

**3.** L'ANPAL svolge le funzioni conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 150/2015.

**4.** Alla Regione Molise restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015;

c) interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

**5.** Spetta inoltre alla Regione Molise la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'articolo 2.

**6.** La Regione Molise, attraverso i centri per l'impiego, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della presente convenzione, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015.

**7.** La Regione Molise si impegna a individuare, misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

## Art. 2

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

**1.** In attuazione della presente convenzione la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni con gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di

utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**2.** La convenzione di cui al comma 1 può prevedere:

a) le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell'ambito territoriale stabilito dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante il ricorso all'avvalimento del personale da parte della Regione allo scopo di garantire la continuità delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro;

b) l'individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della categoria, della posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni strumentali assegnati;

c) l'imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato secondo il presente articolo;

d) la delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli enti di area vasta alla Regione;

e) gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell'esercizio della prestazione e della vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa.

## Art. 3

(Quadro finanziario)

**1.** Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e in attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di _____ euro annui, calcolati ai sensi del citato articolo 15 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

**2.** Il Ministero del Lavoro con Decreto n.377/2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento all'anno 2015, nel riparto fra le Regioni a statuto ordinario, delle risorse di cui al citato art.15, comma, 3 del D.L.n.78/2015 e al suddetto art.33 del Dlgs.n.150/2015, pari a complessive € 140.000.000,00, indica, nella tabella 1 di cui all'art.1, comma 3, per la Regione Molise l'importo pari a € 1.058.315, determinato sulla base dei dati riportati nella tabella n.2 del medesimo articolo1.

**3.** La Regione si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, anche con riferimento al Masterplan regionale dei servizi per il lavoro, in particolare per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati.

## Art. 4

(Funzioni ulteriori)

**1.** In via transitoria, a norma dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015, oltre che tramite i centri per l'impiego, la Regione Molise potrà svolgere i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro anche mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo e definisce pertanto con proprio provvedimento le attività che potranno essere affidate ai soggetti accreditati appartenenti alla rete regionale dei servizi per il lavoro.

**Art. 5**

(Durata)

**1.** La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all'annualità 2017.

**2.** La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati.

Data _____

| | |
|---|---|
| **Regione Molise** | **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** |
| Assessore al Lavoro<br>Michele Petraroia | |
| _____ | _____ |